

**COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO  
ENTRO L'11 DICEMBRE 2023**

In data 9/10/2023 è diventato operativo il Registro dei Titolari Effettivi, presso il Registro delle Imprese delle Camere di Commercio.

**Entro il prossimo 11 dicembre 2023 i soggetti obbligati e già costituiti al 9/10/2023** devono effettuare le comunicazioni dei dati e delle informazioni sui propri titolari effettivi.

I soggetti obbligati costituiti successivamente devono effettuare queste comunicazioni **entro 30 giorni dalla costituzione** o dall'iscrizione nei rispettivi registri.

Oltre alle successive **variazioni**, da comunicare sempre entro 30 giorni, è prevista una **conferma annuale dei dati**, da effettuarsi entro 12 mesi; per le imprese tenute al deposito del bilancio la conferma può essere effettuata in occasione di tale adempimento.

**Quali sono i soggetti obbligati**

Per prevenire e contrastare l'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, i soggetti che devono comunicare telematicamente al competente Registro delle Imprese le informazioni relative ai propri titolari effettivi sono i seguenti:

- imprese dotate di personalità giuridica (**srl, spa, sapa e cooperative**)
- persone giuridiche private (**fondazioni, associazioni e altre istituzioni iscritte nel registro delle persone giuridiche**)
- **trust e istituti giuridici affini.**

Più precisamente, l'obbligo di acquisire le relative informazioni è **a carico degli amministratori** delle società, dei fondatori o dei rappresentanti degli enti, dei fiduciari dei trust.

In caso di omissione degli amministratori, sono tenuti a inviare la comunicazione dei titolari effettivi i **sindaci**. L'obbligo non riguarda il revisore o la società di revisione.

L'omessa comunicazione è sanzionata ai sensi dell'art. 2630 c.c. (da 103 a 1.032 euro, ridotta a 1/3 entro i 30 gg. successivi, in capo a ciascun amministratore). Inoltre, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato alla comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo fornisca dolosamente dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da euro 10.000 a euro 30.000.

**Adempimenti preliminari: raccolta e conservazione delle informazioni**

Gli amministratori raccolgono le informazioni necessarie richiedendole ai titolari effettivi stessi, sulla base dello statuto, dell'atto costitutivo, delle scritture contabili, delle comunicazioni ricevute e di ogni altra fonte.

Le informazioni devono essere **costantemente aggiornate, documentate e conservate per 5 anni**.

Ciò richiede una specifica organizzazione dei documenti, da conservare in un **apposito fascicolo**.

**Quali informazioni devono essere comunicate**

La comunicazione deve contenere le seguenti informazioni:

- dati identificativi e cittadinanza dei titolari effettivi;
- per le imprese dotate di personalità giuridica, l'entità della loro partecipazione al capitale dell'ente direttamente o indirettamente superiore al 25%, oppure le modalità di esercizio del controllo o i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'ente esercitati da tali soggetti;
- per le persone giuridiche private, la denominazione dell'ente, la sede legale e l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- per i trust, la data, il luogo e gli estremi dell'atto di costituzione del trust o dell'istituto giuridico;
- l'eventuale indicazione di circostanze eccezionali ai fini dell'esclusione dell'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, nel caso in cui questo esponga il titolare effettivo al rischio

---

<sup>1</sup> secondo i criteri scalari per l'identificazione del titolare effettivo individuati dall'art. 20 del D.Lgs. 231/2007

- sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione o il titolare sia incapace o minore di età, insieme con l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica nella qualità di controinteressato;
- la dichiarazione sostitutiva di responsabilità e consapevolezza in merito alle sanzioni penali applicabili in caso di falsa dichiarazione.

### **Come trasmettere le comunicazioni**

È preferibile utilizzare l'applicativo [DIRE](#), Ambiente Unico di Compilazione pratiche al Registro Imprese.

Occorre avere sottoscritto un contratto per l'utilizzo del servizio Telemaco, essere titolari di un dispositivo di firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). La pratica di comunicazione, firmata digitalmente dall'obbligato (ovvero, ad esempio, dagli amministratori di società di capitali), deve essere trasmessa da un soggetto abilitato all'invio telematico, che potrà essere l'obbligato stesso o un intermediario abilitato.

Non è prevista la possibilità di delegare la firma dell'adempimento ad un professionista, che potrà soltanto compilare e inviare la pratica.

### **Accesso al Registro dei Titolari Effettivi**

Potranno accedere alle informazioni delle titolarità effettive:

- le Autorità (Ministero dell'Economia e delle Finanze, UIF, Direzione investigativa antimafia, Guardia di Finanza, autorità di vigilanza, autorità giudiziaria, ecc.);
- i soggetti obbligati al rispetto della normativa antiriciclaggio, previo accreditamento, che possono delegare terzi ed hanno l'obbligo di segnalare eventuali difformità con le informazioni direttamente acquisite;
- il pubblico, a seguito di richiesta motivata e fatte salve le circostanze eccezionali di esclusione dell'accesso di cui sopra, per le generalità e le condizioni del titolare effettivo, con risposta entro 20 giorni dalla richiesta stessa.

### **Obbligo di verifica e segnalazione**

I soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio sono tenuti a segnalare tempestivamente alla Camera di Commercio territorialmente competente, mediante autodichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, le eventuali difformità tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute per effetto dalla consultazione del Registro delle imprese e quelle acquisite in sede di adeguata verifica della clientela.

### **Fonti informative**

È disponibile, a supporto dell'adempimento, la piattaforma dedicata alla [Titolarità Effettiva](#) con infografiche, *tutorial* e demo di compilazione pratica, assistente virtuale - *chatbot*, FAQ.

Sul sito Unioncamere è inoltre disponibile il [Manuale operativo per l'invio telematico delle comunicazioni al Registro Imprese](#).

Le singole Camere di Commercio forniscono infine ampia informativa ed istruzioni sull'adempimento nei rispettivi siti.

Aggiornato al 16 ottobre 2023